



N.6269/2005  
Reg. Dec.  
N. 7499 Reg. Ric.  
Anno 1998

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello iscritto al NRG 7499 dell'anno 1998 proposto da **CIOGLI FRANCO**, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Belloni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71 (presso l'avv. Arianna Belloni, studio Carocci Bonacina);

**contro**

**MINISTERO DELLE FINANZE (ORA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)**, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

**per l'annullamento**

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 456 del 23 marzo 1998;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore all'udienza pubblica udienza del 19 aprile 2005 il consigliere Carlo Saltelli;

Uditi per le parti l'avvocato Belloni e l'avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**F A T T O**

Con disposizione prot. n. 4388/6/94 del 29 aprile 1994 la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, sezione staccata di Rieti, respingeva la richiesta inoltrata dal signor Franco Ciogli di sospensione della cartella esattoriale n. 1605182 dell'anno 1984, assumendo trattarsi di una proroga della sospensione già disposta fino al 12 aprile 1994 (data dell'udienza di discussione presso la 1<sup>a</sup> Sezione della Commissione Tributaria di I° grado del ricorso per revocazione avverso la decisione n. 669 dell'11 maggio 1989, gravame dichiarato inammissibile), a nulla rilevando la pendenza dell'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione.

Di tale provvedimento l'interessato ha chiesto l'annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sostenendone l'illegittimità in quanto, a suo avviso, sussistevano i presupposti per il *fumus boni iuris* e del danno grave e irreparabile, inopinatamente ed immotivatamente negati dall'Amministrazione, sia con riguardo ai macroscopici errori in cui erano caduti i giudici tributari (e che avevano determinato la proposizione dell'impugnazione straordinaria), sia per l'ammontare della somma di cui l'Amministrazione finanziaria pretendeva il pagamento, pari a £. 158.464.336, da corrispondere in unica rata, a fronte di una attività commerciale di attrezzature agricole, del tutto modesta.

L'adito Tribunale, nella resistenza dell'intimata amministrazione statale, con la sentenza n. 456 del 23 marzo 1998, sez. II, dichiarava il difetto di giurisdizione, rientrando la controversia in esame nella diretta competenza delle Commissioni Tributarie.

Avverso tale statuizione ha proposto appello il signor Franco Ciogli, evidenziando che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, era stato impugnato in prime cure il provvedimento amministrativo con cui era stata negata la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo con la cartella esattoriale n. 1605182, anno 1984, e che i motivi di doglianza riguardavano l'illegittimo esercizio del potere di sospensione e non già la fondatezza o meno dell'imposizione tributaria, così che si trattava di questione attribuita alla *potestas iudicandi* del giudice amministrativo.

L'Amministrazione delle Finanze resisteva al ricorso depositando l'intera documentazione relativa alla controversia in esame.

## **DIRITTO**

I. La Sezione è dell'avviso che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente negata dalla sentenza di primo grado.

I.1. In punto di fatto, occorre precisare che, come risulta dall'esposizione in fatto, oggetto del ricorso in primo grado non è un atto di imposizione tributaria, bensì il provvedimento amministrativo con cui la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, sezione staccata di Rieti, ha respinto l'istanza del signor Franco Ciogli volta ad ottenere la (ulteriore) sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo con la cartella esattoriale n. 1605182.

Detto provvedimento, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, è espressione non già del potere cautelare in senso stretto, che accede alla tutela giurisdizionale completandola, bensì del potere amministrativo di autotutela proprio della pubblica amministrazione: insomma, mentre il primo appartiene effettivamente alla giurisdizione tributaria, si sostanzia in una sommaria delibazione circa la fondatezza o meno della contestazione del contribuente sulla pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria e si manifesta nella sospensione del provvedimento impositivo (ovverosia di quegli atti espressamente individuati ora dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sempreché dalla loro esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile), il secondo è atto che proviene dalla stessa amministrazione finanziaria e mira ad evitare una riscossione che sia sostanzialmente ingiusta o inopportuna, per la esistenza di fatti o circostanza che sono oggetto di esclusiva valutazione, tipicamente discrezionale, dell'amministrazione (a nulla rilevando che, eventualmente, tali fatti e circostanze possano in qualche modo coincidere con gli stessi motivi di doglianza sul corretto esercizio del potere di imposizione tributaria).

I.2. La diversità della natura del potere esercitato (giurisdizionale, nel primo caso, tipicamente amministrativo, nel secondo) esclude che l'attribuzione del potere cautelare

alla giurisdizione tributaria abbia inciso, eliminandolo, su quello amministrativo, originariamente facente capo all'Intendenza di Finanza e poi alla Direzione Regionale delle Entrate.

D'altra parte, i principi costituzionali sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione non possono ammettere che il cittadino resti privo di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi che negano la chiesta sospensione della riscossione: poiché si è in presenza di interessi legittimi, il sindacato sui predetti provvedimenti non può che spettare al giudice amministrativo (C.d.S., sez. IV, 6 agosto 1997, n. 770; 18 novembre 1989, n. 792; Cass. SS.UU. 25 gennaio 1989, n. 439).

II. L'appello deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio dell'affare al primo giudice, in quanto l'erronea declinatoria di difetto di giurisdizione da parte del tribunale amministrativo regionale concretizza un difetto di procedura che importa l'annullamento della sentenza con rinvio della controversia in primo grado (C.d.S., A.P., 8 novembre 1996, n. 23; C.d.S., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3404; sez. VI, 17 aprile 2003, n. 8143; sez. V, 9 marzo 1995, n. 322; 29 novembre 1994, n. 1426; 10 dicembre 2003, n. 8143).

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor Franco Ciogli avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 456 del 23 marzo 1998, lo accoglie dichiarando che sulla controversia *de qua* sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvio l'affare al primo giudice, che provvederà anche sulle spese della presente fase di giudizio.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2005, con l'intervento

dei signori:

SALVATORE	PAOLO	- Presidente
ANASTASI	ANTONINO	- Consigliere
POLI	VITO	- Consigliere
SALTELLI	CARLO	- Consigliere est.
DEODATO	CARLO	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**9 novembre 2005**

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao